

ALLEGATO 1
ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.DEL....

OGGETTO: Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. -

INDICE

- Art.1 - Oggetto del Regolamento.
- Art.2 - Titolare del trattamento dei dati.
- Art.3 - Contitolare del trattamento dei dati.
- Art.4 - Finalità del trattamento.
- Art.5 - Responsabili del trattamento dei dati.
- Art.6 - Incaricati del trattamento dei dati/persone autorizzate al trattamento.
- Art.7 - Amministratori di sistema.
- Art.8 - Responsabile della protezione dei dati.
- Art.9 - Registri delle attività di trattamento.
- Art.10 - Registro delle categorie di attività trattate.
- Art.11 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
- Art.12 - Sicurezza del trattamento.
- Art.13 - Violazione dei dati personali (data breach).
- Art.14 - Informativa agli interessati.
- Art.15 - Rapporti con il Garante (Autorità di controllo).

Art.1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni all'Ente per l'applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali, in attuazione del D.lgs.196/2003, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - di seguito indicato "RGPD") e dei provvedimenti generali adottati dal Garante per la protezione dei dati personali; è conseguentemente abrogato ogni atto o Regolamento contrario.

2. Nell'applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali devono essere perseguite soluzioni e modalità semplificate che limitino l'impatto sulla struttura amministrativa dell'Ente.

3. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione all'evoluzione normativa della materia con particolare riferimento all'adeguamento del D.lgs.196/2003 al Reg.UE, alle disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali ed alle modifiche organizzative dell'Ente.

4. In applicazione di quanto disposto dall'art.25 del Reg.UE, i trattamenti di dati personali all'interno dell'Ente devono sottostare ai seguenti principi:

- sin dall'inizio di una nuova tipologia di trattamento (fase di progettazione) la scelta delle modalità e dei mezzi utilizzati deve basarsi sulla necessità del rispetto della riservatezza e dei diritti fondamentali degli interessati ("privacy by design").
- l'impostazione e l'organizzazione dei processi lavorativi deve costantemente sottostare a detta necessità, al fine di trattare, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento ("privacy by default").

Art.2 – Titolare del trattamento dei dati.

1. Il Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 - di seguito indicato "RGPD") dal Sindaco protempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare"). Il Sindaco può delegare le relative funzioni ad un Dirigente in possesso di adeguate competenze.

2. Il Titolare del Trattamento (Il Sindaco o suo delegato) dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee, è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD.

4. Il Titolare, inoltre, provvede a:

- a) designare i *Responsabili del trattamento* nelle persone dei Dirigenti e degli incaricati di P.O. delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. Per il trattamento di dati il Titolare può avvalersi anche di soggetti pubblici o privati;
- b) nominare il *Responsabile della protezione dei dati*;
- c) nominare quale Responsabile del trattamento i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione comunale, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni al Comune in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali;
- d) predisporre l'elenco dei Responsabili del trattamento delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, pubblicandolo in apposita sezione del sito istituzionale ed aggiornandolo periodicamente;
- e) relazionarsi direttamente con il responsabile della protezione dei dati nello svolgimento delle funzioni previste nel presente Regolamento in conformità al dettato del RGPD;
- f) attivare iniziative formative interne all'Ente allo scopo di diffondere la conoscenza e la corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- g) congiuntamente o disgiuntamente al responsabile della protezione dei dati, può attivare forme di verifica circa il rispetto, da parte degli uffici, delle norme e disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- h) svolge gli ulteriori atti ed attività previste nel presente Regolamento.

5. Il Comune favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

Art.3 - Contitolare del trattamento dei dati.

1. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Comune da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i

mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26 RGPD. I rispettivi ruoli ed obblighi per gli aspetti concernenti il trattamento dei dati devono essere regolati all'interno di un accordo/protocollo/contratto che definisce le responsabilità di ciascuno in merito all'osservanza degli obblighi in tema di privacy, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa specificatamente applicabile; l'accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.

Art.4 - Finalità del trattamento.

1. I trattamenti sono compiuti dal Comune per le seguenti finalità:

a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:

- l'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

- la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica;

- l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate al Comune in base alla vigente legislazione. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

c) l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati;

d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

Art.5 - Responsabili del trattamento dei dati.

1. Uno o più Dirigenti, mediante decreto di incarico del Sindaco, sono designati *Responsabile del trattamento* di tutte le banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza. Il/I Responsabile/i deve/devono essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'articolo del presente Regolamento rubricato "Sicurezza del trattamento" rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD.

2. Nel decreto di incarico sono tassativamente disciplinati:

- la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
- gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.

3. Il Titolare, sulla base di atti giuridici in forma scritta (contratto/accordo/protocollo/incarico), può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati esterni al Comune che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 1. Gli atti giuridici che disciplinano i rapporti tra l'ente ed i soggetti pubblici o privati esterni al Comune specificano, tra l'altro, la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.

4. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, p. 3, RGPD; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.

5. E' consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento a dipendente con posizione organizzativa o comunque con funzioni di coordinamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito. Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell'operato del sub-responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del sub-responsabile.

6. Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare provvede:

- alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti;

- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;
- ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati ("DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
- ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "data breach"), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Art.6 - Incaricati del trattamento dei dati/persone autorizzate al trattamento.

1. Tutti i dipendenti od altri soggetti che operano all'interno della struttura comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali nel rispetto delle indicazioni, istruzioni o limiti individuati dal Dirigente di Settore competente, ai sensi dell'art. 4 punto 10) del Reg.UE ("persone autorizzate al trattamento").

2. In relazione all'organizzazione dell'unità organizzativa, alle funzioni svolte ed alla tipologia di trattamenti e di dati trattati, il responsabile del trattamento modula detto incarico, anche in forma aggregata e sintetica "per ufficio", specificando con disposizione di servizio:

- la tipologia e le modalità di trattamento ammissibili per i dipendenti assegnati;
- le eventuali prescrizioni particolari volte a garantire la riservatezza e la sicurezza nel trattamento dei dati;
- particolari limiti od esclusioni al trattamento per determinati dipendenti.

Gli incarichi devono essere tenuti aggiornati sulla base delle attività effettivamente svolte dagli uffici.

3. Tra gli incaricati del trattamento può essere individuato un "referente privacy" di Settore/Unità di staff/Unità di progetto.

Art. 7 - Amministratori di sistema.

1. Le funzioni di "amministratore di sistema", nei diversi profili funzionali previsti, sono attribuite per iscritto dal dirigente responsabile del Settore preposto alla gestione di sistemi informativi.

2. Il predetto Dirigente:

- presidia e controlla l'introduzione e l'attuazione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni avvalendosi degli amministratori di sistema nominati ed evidenziando al Direttore generale le necessità di programmazione dei relativi investimenti necessari;

- fornisce ai dipendenti dell'Ente periodiche indicazioni operative per la salvaguardia della sicurezza informatica (a titolo esemplificativo utilizzo di PW, divieto di utilizzo di applicativi non autorizzati, utilizzo di cartelle di rete, obbligo di accettare aggiornamenti sui dispositivi/applicativi, ecc.).

Art.8 - Responsabile della protezione dei dati.

1. Il responsabile della protezione dei dati, di cui agli artt.37-38-39 del Reg. UE, è designato con provvedimento del Titolare del trattamento dei dati in una figura interna o esterna all'Ente, tenendo presente i requisiti del ruolo indicati nelle predette norme e specificandone i compiti nell'ambito delle funzioni di consulenza, sorveglianza e contatto con il Garante previste dalle predette norme. Qualora la designazione verta su un soggetto esterno all'Ente, le modalità di affidamento delle relative attività sottostanno alla normativa in materia di appalti ("contratto di servizi" ai sensi dell'art.37 c.6 del reg.UE).

2. In ogni caso detta figura opera in autonomia ed indipendenza al fine di svolgere in modo efficace i compiti attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati. Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce direttamente al Titolare - Sindaco o suo delegato - od al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed al Responsabile del trattamento.

3. Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o al Responsabile del trattamento i settori funzionali ai quali riservare una verifica interna o esterna in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento.

Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;

c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;

d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD in merito a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD;

e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione. A tali fini il nominativo del RPD è comunicato dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento al Garante;

f) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

L'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.

4. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:

- il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Dirigenti/Responsabili P.O. che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;

- il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta od orale;

- il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;

- il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifici una violazione dei dati o un altro incidente.

5. Il responsabile della protezione dei dati (Articolo 38, comma 6 del Regolamento UE 2016/679) può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

6. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare è assicurato al RPD:

- supporto attivo per lo svolgimento dei compiti da parte dei Dirigenti/Responsabili P.O.;
- tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati al RPD;
- supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione) e, ove opportuno, personale;
- comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua presenza e le sue funzioni siano note all'interno dell'Ente;
- accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente così da fornirgli supporto, informazioni e input essenziali.

Art. 9 - Registri delle attività di trattamento.

1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome ed i dati di contatto del Comune, del Sindaco e/o del suo Delegato ai sensi del precedente art.2, eventualmente del Contitolare del trattamento, del RPD;
- b) le finalità del trattamento;
- c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- e) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
- f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da precedente art.6.

2. Il Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi del precedente art. 2, presso gli uffici della struttura organizzativa del Comune in forma telematica/cartacea, secondo lo schema allegato A al presente Regolamento; nello stesso possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente.

3. Il Titolare del trattamento può decidere di affidare al Responsabile della protezione dei dati il compito di tenere il Registro, sotto la responsabilità del medesimo Titolare.

Art.10 - Registro delle categorie di attività trattate.

1. Ogni responsabile del trattamento e, ove nominato, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome ed i dati di contatto del Responsabile del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati;
- b) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali;
- c) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
- d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da precedente art.6.

2. Il registro è tenuto dal Responsabile del trattamento presso gli uffici della propria struttura organizzativa in forma telematica/cartacea, secondo lo schema allegato B al presente regolamento.

3. Il Responsabile del trattamento può decidere di affidare al Responsabile della protezione dei dati il compito di tenere il Registro, sotto la responsabilità del medesimo Responsabile.

Art.11 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento (*di seguito DPIA*) ai sensi dell'art. 35 RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.

2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante Privacy ai sensi dell'art. 35, pp. 4-6, RGDP.

3. La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche nei casi indicati dall'art. 35, p. 3, RGDP.

4. Il Titolare garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può affidare la conduzione

materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno al Comune.

Il Titolare deve consultarsi con il Responsabile della protezione dei dati anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito della DPIA. Il Responsabile della protezione dei dati monitora lo svolgimento della DPIA.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria.

Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.

5. Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischio residuale.

Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una DPIA in relazione a uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.

6. Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme dall'opinione degli interessati.

7. Il Titolare deve consultare il Garante Privacy prima di procedere al trattamento se le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato. Il Titolare consulta il Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.

8. La DPIA deve essere effettuata - con eventuale riesame delle valutazioni condotte - anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.

Art.12 - Sicurezza del trattamento.

1. I responsabili del trattamento dei dati mettono in atto misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ed attuano tali misure

applicandole alla specificità delle categorie e tipologie di dati trattati, alle caratteristiche dei luoghi ed alla strumentazione disponibile.

2. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate dal Servizio cui è preposto ciascun Responsabile del trattamento:

- sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro);
- misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

3. Con apposito documento, predisposto e sottoscritto in formato digitale, vengono individuate le misure di sicurezza adottate in ambito informatico; tale documento, per il carattere di riservatezza del medesimo, è sottratto alla pubblicazione ed all'accesso da parte di terzi soggetti.

4. Il Comune di San Giovanni Rotondo e ciascun Responsabile del trattamento si obbligano ad impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati personali.

5. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento e del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente.

Art.13 - Violazione dei dati personali (data breach) .

1. Ai sensi dell'art.4 punto 12) del Reg.UE, costituisce "violazione dei dati personali" una "violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati".

2. Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo.

Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

3. Nella segnalazione, da formulare per iscritto, viene fatta descrizione del tipo di violazione, delle circostanze e dei dati e delle persone fisiche interessate.

4. La notifica al Garante Privacy deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 33 RGPD, ed anche la comunicazione

all'interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato art. 33.

Anche nel caso di mancata notifica all'Autorità di controllo per assenza di rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.

Art.14 - Informativa agli interessati.

1. I soggetti responsabili del trattamento dei dati curano, all'interno delle unità organizzative di riferimento, l'attuazione dell'informativa agli interessati prevista dall'art.13 del d.lgs.196/2003 e dagli artt.13-14 del Reg.UE.

2. Tale attuazione può avvenire tramite:

- avvisi generali sul sito dell'Ente
- avvisi generali interni agli uffici
- avvisi generali esterni agli uffici
- informativa all'interno della modulistica/dei provvedimenti/dei contratti
- comunicazioni mirate agli interessati
- altri mezzi comunicativi individuati dal responsabile del trattamento dei dati per ottemperare alle finalità di cui alle predette norme.

3. La scelta dei mezzi attraverso cui rendere l'informativa viene valutata dal responsabile del trattamento anche sulla base della tipologia di utenza, del numero di utenti da informare, delle caratteristiche dei trattamenti dati previsti.

In relazione agli specifici procedimenti amministrativi di interesse e considerata l'ampia articolazione e la diversificazione di tipologia degli stessi, oltre all'utilizzo dei predetti canali informativi maggiori informazioni sulle finalità, modalità e tipologie di trattamento dei dati personali, sui casi di trasmissione a terzi o diffusione, sulle figure dei responsabili del trattamento o sulle categorie degli incaricati del trattamento vengono fornite verbalmente, a richiesta degli interessati, da parte degli uffici delle singole unità organizzative.

I responsabili del trattamento si accerteranno della corretta formazione dei dipendenti addetti al rilascio di tali informazioni.

4. L'informativa viene resa in una forma ed un linguaggio concisi, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili.

Art.15 - Rapporti con il Garante (Autorità di controllo).

1. Per quanto concerne gli aspetti di contatto nei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali, gli stessi sono svolti dalla figura del responsabile della protezione dei dati nell'ambito dei compiti allo stesso assegnati dall'art.39 del Reg.UE.

ALLEGATI

A) Registro attività di trattamento

REGISTRO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO (art. 30, c.1, GPRD)

ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO		Responsabile protezione dati	
Indirizzo		Indirizzo	
N. telefono		N. telefono	
Mail		Mail	
PEC		PEC	
Delegato dal Titolare (eventuale)		Registro tenuto da	
Indirizzo		Data di creazione	
N. telefono		Ultimo aggiornamento	
Mail		N. schede compilate	
PEC		Prossima revisione	

